

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA E DEL RUOLO
DELL'AVVOCATO E RELATIVA PROPOSTA NORMATIVA**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

Mozione per l'inserimento della figura dell'Avvocato in Costituzione.

Mozione per impegnare l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale per la modifica dell'art. 135 della Costituzione, con inserimento di due ulteriori giudici della Corte Costituzionale, eletti dal Congresso Nazionale Forense.

Questo Congresso Nazionale Forense ha come tema principale e come suo "titolo" il ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione.

Da sempre tale ruolo è centrale nella nostra carta fondamentale.

Non solo l'art. 24 della Costituzione (che prevede il diritto di ogni cittadino di difendersi in giudizio), e l'art. 111 (che prevede i principi del giusto processo) riflettono l'importanza della professione legale per la tutela dei cittadini italiani e dello stato di diritto.

Anche l'art. 135 della Costituzione prevede esplicitamente la presenza degli avvocati nel contesto costituzionale della Nazione, indicandoli come possibili componenti della Corte Costituzionale. Il secondo comma del suddetto articolo, infatti, prevede che *"I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e **gli avvocati dopo venti anni di esercizio**"*.

Ma se gli avvocati sono indicati tra gli eleggibili alla carica di giudice costituzionale, essi sono esclusi dall'elettorato passivo, considerato che i 15 membri della Consulta vengono eletti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per il restante terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Ciò, in realtà, è stato storicamente il frutto dei lavori e della mediazione in sede di Assemblea costituente, laddove fu deciso di affidare solamente a componenti politiche ed amministrative il

compito di elettori. Ma nei progetti originali, tale ruolo era affidato anche ad un progettato “Consiglio Superiore Forense”, come specificato nei lavori preparatori che accompagnano il testo della Costituzione. Infatti, già le prime righe di commento all’art. 135 sottolineano che *“Nel testo del progetto la Corte costituzionale risultava composta per metà di magistrati, per un quarto di docenti di diritto e avvocati e per un quarto di cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità ad ufficio politico, dell’età di almeno 40 anni.*

La nomina era affidata all’Assemblea Nazionale su designazione, per le prime due categorie, di un numero triplo di nomi da parte rispettivamente delle magistrature, ordinaria e amministrative, del Consiglio superiore forense e dei corpi accademici per le discipline giuridiche delle università”.

Orbene, tale scelta “riduttiva” non pare oggi avere alcuna ragione di essere mantenuta, specie alla luce del riconoscimento operato dalla Costituzione con la riforma dell’art. 111 che, innestando i principi del giusto processo nella carta fondamentale, ha sostanzialmente affermato l’importanza della figura dell’avvocato nell’ambito del sistema complessivo dell’amministrazione della giustizia. Del resto facendo un *excursus* storico e filosofico, si può ricordare come l’Avv. Piero Calamandrei, padre costituente tra più rispettati e preparati, ha da sempre ritenuto che avvocati e magistrati siano “organi” complementari e necessari per un corretto funzionamento del sistema giudiziario e della tutela dei diritti dei cittadini.

Per tali ragioni, sia ritornando al progetto originale (più equilibrato perché maggiormente rappresentativo) sia in ragione delle predette valutazioni sistematiche, si propone di aumentare da 15 a 17 il numero dei Giudici costituzionali, attribuendo al Congresso Nazionale Forense quale massima assise dell’Avvocatura (e quindi espressione piena di tutto l’ordinamento forense) il ruolo di “grande elettore”.

Tutto ciò premesso e considerato

l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Catania, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del Paese,

dà mandato

all’Organismo Congressuale Forense, al Congresso Nazionale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l’approvazione di un percorso normativo che porti alla modifica dell’art. 135 della Costituzione con l’aumento del numero dei giudici costituzionali a diciassette (rispetto ai quindici attuali), con i due ulteriori componenti della Consulta che verranno nominati dal Congresso Nazionale Forense.

A solo titolo di esempio, si propone qui di seguito una possibile riscrittura dell'art. 24 della Costituzione:

TESTO ATTUALE

Articolo 135 Costituzione

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento

TESTO EMENDATO

Articolo 135 Costituzione

La Corte costituzionale è composta di **diciassette** giudici nominati **in numero di cinque** dal Presidente della Repubblica, **cinque** dal Parlamento in seduta comune, **cinque** dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, **e due dal Congresso Nazionale Forense**.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro